

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 ottobre 2006, n. 778.

Indirizzi operativi in ordine ai servizi per l'impiego e all'incontro tra domanda ed offerta di lavoro in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 442/2000 e dei decreti legislativi n. 181/2000 e 297/2002.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore al Lavoro, Pari Opportunità e Politiche Giovanili;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24/9/1963 n. 2053, istitutivo dell'Ufficio Speciale dei Lavoratori dello Spettacolo e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la legge 28 febbraio 1987 n. 56 contenente norme sull'organizzazione del mercato del lavoro ed in particolare l'art. 16 relativo all'avviamento a selezione presso le pubbliche amministrazioni e successive modificazioni;

VISTA la legge 29 dicembre 1990 n. 407 contenente disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991 – 1993 che al comma 9, dell'art. 8, ha previsto la concessione di incentivi per l'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da almeno 24 mesi, ovvero sospesi dal lavoro e beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale da un periodo uguale a quello suddetto;

VISTA la legge 23 luglio 1991, n. 223 “Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro” e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il Decreto del Ministero della Marina n. 584 del 13/10/1992 “Regolamento recante norme per il funzionamento degli uffici di collocamento della gente di mare”;

VISTA la legge 28 novembre 1996 n. 608 che in particolare all'art. 9 bis contiene disposizioni in materia di collocamento;

VISTA la legge 24 giugno 1997, n. 196 “Norme in materia di promozione per l'occupazione” e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 relativo al conferimento alle Regioni e agli Enti Locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'art. 1 della Legge 15/3/1997, n. 59;

VISTA la legge regionale 7 agosto 1998, n. 38 “Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di politiche attive per il lavoro” e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la legge 12 marzo 1999 n. 68 contenente norme per il diritto al lavoro dei disabili;

VISTA la legge 17 maggio 1999, n. 144 contenente, in particolare, la delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione;

VISTO il decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, attuativo della delega contenuta nell'art. 45 comma 1, lettera a) numeri 1 e 2, della legge 17/5/1999, n. 144 come modificato dal decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, recante “Disposizioni per agevolare l'incontro tra domanda e

offerta di lavoro, in attuazione dell'art. 45, comma 1, lettera a) della Legge 17 maggio 1999, n. 144";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442 "Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per il collocamento ordinario dei lavoratori, ai sensi dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59" e successive modificazioni e integrazioni;

CONSIDERATO che sono stati emanati numerosi provvedimenti attuativi del decreto del Presidente della Repubblica n. 442/2000, in particolare quelli afferenti decreti i contenuti e le modalità di gestione dell'elenco anagrafico e della scheda professionale;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 contenente norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche;

VISTA la legge 3 aprile 2001 n. 142 di revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore, e sue successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 relativo all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato;

VISTA la legge 30 luglio 2002, n. 189 modificatrice del Testo Unico, approvato con il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di immigrazione e di richiedenti asilo;

VISTI i provvedimenti, le leggi e i DPR che hanno modificato e/o integrato la legge 189/2002 con particolare riguardo al DPR 18 ottobre 2004 n. 334 che con l'art. 38 ha dettato disposizioni in materia di archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari;

VISTO il decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297 contenente disposizioni modificative e correttive del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 recante norme per agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, in attuazione dell'art. 45, comma 1, lettera a) della legge 17/5/1999, n. 144 entrato in vigore il 30/1/2003;

CONSIDERATO che il d.lgs. n. 297/2002, sopra citato, prevede in particolare:

- 1) all'art. 3, la modifica dell'art. 2 del d.lgs. n. 181/2000 così richiamato in sintesi:
 - a) le regioni definiscono gli indirizzi operativi per l'accertamento e la verifica dello stato di disoccupazione da parte dei servizi competenti, nel rispetto delle seguenti modalità:
 - sulla base delle comunicazioni di cui all'art. 4 bis dello stesso d.lgs. 297/2002 o di altre informative fornite dagli organismi di vigilanza;
 - in relazione al rispetto delle misure concordate con il disoccupato;
 - b) che gli interessati all'accertamento dello stato di disoccupazione
- 2) All'art. 4, la sostituzione dell'art. 3 del d.lgs. n. 181/2000, stabilendo che le Regioni definiscano gli obiettivi e gli indirizzi operativi delle azioni che i servizi competenti effettuano al fine di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e contrastare la disoccupazione di lunga durata, sottoponendo i disoccupati ad interviste periodiche e ad altre misure di politica attiva secondo le modalità definite ed offrendo almeno i seguenti interventi:
 - a) colloquio di orientamento entro tre mesi dall'inizio dello stato di disoccupazione;
 - b) proposta di adesione ad iniziative di inserimento lavorativo o di formazione o di riqualificazione del personale o altra misura che favorisca l'inserimento professionale:
 - nei confronti di adolescenti, dei giovani e delle donne in cerca di reinserimento lavorativo, non oltre 4 mesi dall'inizio dello stato di disoccupazione;

- nei confronti degli altri soggetti a rischio di disoccupazione di lunga durata, non oltre 6 mesi dall'inizio dello stato di disoccupazione;
- 3) All'art. 5, la sostituzione dell'art. 4 del d.lgs. n. 181/2000, prevedendo che le Regioni stabiliscano i criteri per l'adozione da parte dei servizi competenti di procedure uniformi in materia di accertamento dello stato di disoccupazione sulla base dei seguenti principi:
 - a) conservazione dello stato di disoccupazione a seguito di svolgimento di attività lavorativa tale da assicurare un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione. Tale soglia di reddito non si applica ai soggetti di cui all'art. 8, commi 2 e 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;
 - b) perdita dello stato di disoccupazione in caso di mancata presentazione senza giustificato motivo alla convocazione del servizio competente nell'ambito delle misure di prevenzione di cui all'art. 3;
 - c) perdita dello stato di disoccupazione in caso di rifiuto senza giustificato motivo di una congrua offerta di lavoro a tempo pieno e indeterminato o determinato o di lavoro temporaneo ai sensi della legge 196/97, con durata del contratto a termine o, rispettivamente, della missione, in entrambi i casi superiore almeno a otto mesi, ovvero quattro mesi se si tratta di giovani, nell'ambito dei bacini, distanza dal domicilio e tempi di trasporto con mezzi pubblici, stabiliti dalle Regioni;
 - d) sospensione dello stato di disoccupazione in caso di accettazione di un'offerta di lavoro a tempo determinato o di lavoro temporaneo di durata inferiore a otto mesi o di quattro mesi se si tratta di giovani;
- 4) All'art. 6, integra con l'art. 4 bis l'art. 4 del d.lgs. n. 181/2000, stabilendo:
 - a) al comma 1) che i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici procedono all'assunzione diretta di tutti i lavoratori per qualsiasi tipologia di rapporto di lavoro, salvo l'obbligo di assunzione mediante concorso eventualmente previsto dagli statuti degli enti pubblici economici. Restano ferme le disposizioni speciali previste per l'assunzione di lavoratori non comunitari di cui al decreto legislativo n. 286/98, quelle previste per l'assunzione di lavoratori italiani da impegnare o trasferire all'estero di cui alla legge n. 398/87, nonché quelle previste dalla legge n. 68/99;
 - b) al comma 2) che all'atto dell'assunzione i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici sono tenuti a consegnare ai lavoratori una dichiarazione sottoscritta contenente i dati di registrazione effettuata sul libro matricola, nonché la comunicazione di cui al decreto legislativo n. 152/97;
 - c) al comma 3) che, fermo restando quanto previsto dai commi 1) e 2), le regioni possono prevedere che una quota delle assunzioni effettuate dai datori di lavoro privati e dagli enti pubblici economici sia riservata a particolari categorie di lavoratori a rischio di esclusione sociale;
- 5) All'art. 8 l'abrogazione delle seguenti disposizioni:
 - a) la legge 10 gennaio 1935, n. 112 "istituzione del libretto di lavoro";
 - b) il titolo I ed il titolo II, ad eccezione degli articoli 11, primo comma - 15, sesto comma - 21, primo comma - 27, commi 1 e 3, della legge 29 aprile 1949 n. 264 "provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati", e successive integrazioni e modificazioni;
 - c) gli articoli 23, primo comma, lettera a) - 27 e 29, primo comma, lettera a) della legge 19 gennaio 1955, n. 25 (disciplina dell'apprendistato);
 - d) gli articoli 33 e 34 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale nei luoghi di lavoro e sul collocamento);
 - e) gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 11 marzo 1970, n. 83 "conversione in legge con modificazioni, del decreto legge 3 febbraio 1970, n. 7, recante norme in materia di collocamento e accertamento dei lavoratori agricoli";

- f) la legge 28 febbraio 1987, n. 56 “norme sull’organizzazione del mercato del lavoro” e successive modificazioni ed integrazioni, ad eccezione degli articoli 3, 16, 19, commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 e degli articoli 21 e 22;
- g) l’art. 25, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 12, della legge 23 luglio 1991, n. 223 “norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro”;
- h) gli articoli 9-bis, commi 1, 4, 5, 7, 8 e 9-ter, comma 1, del decreto legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni dalla legge 28 novembre 1996, n. 608 “conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 1 ottobre 1996 n. 510, recante disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale”;
- i) l’art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1963, n. 2053 “riordino del servizio collocamento per i lavoratori dello spettacolo”;

VISTA la legge 14 febbraio 2003, n. 30 relativa alla delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 in materia di privacy;

VISTO il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 di attuazione della sopra citata legge di delega al Governo n. 30/2003;

VISTO l’accordo sottoscritto in Conferenza Unificata nella seduta del 10/12/2003 tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità Montane su alcuni indirizzi interpretativi relativi al d. lgs. 21/4/2000, n. 181;

VISTO il parere n. 196/04 della Funzione Pubblica inerente l’accesso al lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione dei cittadini extracomunitari;

VISTO il decreto legislativo 6 ottobre 2004, n. 251 correttivo del succitato d. lgs. n. 276/2003;

VISTA la sentenza della Corte Costituzionale n. 50/2005 di pronuncia sulla summenzionata legge n. 30/2003;

VISTA la legge 14 maggio 2005, n. 80 relativa alla conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell’ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale;

CONSIDERATA la necessità di provvedere ad individuare gli indirizzi operativi regionali in ordine ai servizi competenti e all’incontro tra domanda e offerta di lavoro, in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 442/2000 e dei decreti legislativi n. 181/2000 e n. 297/2002;

TENUTO CONTO delle necessità di divulgazione del presente atto;

SENTITO il parere delle Amministrazioni Provinciali;

ESPERITA la procedura di concertazione con le “parti sociali”;

ACQUISITO il parere della Conferenza Regione - Autonomie Locali di cui all’articolo 20 della legge regionale n. 14/1999 espresso in data 23/6/2006;

ACQUISITO il parere della competente commissione consiliare permanente espresso nella seduta del 20/10/2006;

all'unanimità

DELIBERA

La premessa è parte integrante della presente deliberazione;

- 1 di approvare i primi indirizzi operativi come esplicitati nell'allegato A) della presente deliberazione, costituendone parte integrante e sostanziale;
- 2 di stabilire che il presente provvedimento entrerà in vigore il 180° giorno successivo alla pubblicazione sul B.U.R.L.

la presente deliberazione verrà pubblicata sul B.U.R.L. e successivamente diffusa tramite rete informatica, sul sito internet www.sirio.regione.lazio.it.

ALLEGATO "A"**INDIRIZZI OPERATIVI IN ORDINE AI SERVIZI PER L'IMPIEGO E ALL'INCONTRO TRA DOMANDA ED OFFERTA DI LAVORO IN ATTUAZIONE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 442/2000 E DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 181/2000 E N. 297/2002**

Il presente allegato è rivolto ai "Servizi competenti", così come individuati dall'art. 1, lett. g) del d.lgs. n. 297/2002, ossia i Centri per l'Impiego e gli altri organismi autorizzati o accreditati a svolgere le previste funzioni, in conformità degli artt. 4, 5, 6 e 7 del d.lgs. n. 276/03 e delle norme regionali in materia di organizzazione e disciplina del mercato del lavoro.

La Regione Lazio, a tale proposito, sottolinea il ruolo centrale dei servizi pubblici competenti nella lotta alla disoccupazione di lunga durata e nella gestione del sistema complessivo di governo del mercato del lavoro, in particolare su:

- ✓ colloquio di orientamento;
- ✓ piano individuale di inserimento lavorativo;
- ✓ monitoraggio del mercato del lavoro;
- ✓ iniziative mirate con l'utilizzo delle risorse FSE, regionali, provinciali;
- ✓ elenco anagrafico;
- ✓ scheda professionale;
- ✓ stato di disoccupazione;
- ✓ obblighi di comunicazione ai servizi pubblici;
- ✓ avviamento a selezione presso le pubbliche amministrazioni;
- ✓ discipline speciali.

Con l'emanazione del d.lgs. n. 181/2000 in materia di incontro tra domanda e offerta di lavoro, del D.P.R. n. 442/2000 in materia di semplificazione delle procedure di collocamento ordinario e con l'emanazione del d.lgs. n. 297/2002, recante disposizioni modificative e correttive del precedente d.lgs. n. 181/2000, sono state introdotte profonde modificazioni del sistema dei Centri per l'Impiego, volte a definire i principi fondamentali per l'esercizio della potestà legislativa delle Regioni in materia di revisione e razionalizzazione delle procedure di collocamento, in funzione del miglioramento dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro, come pure sono stati ridefiniti i principi per l'individuazione dei soggetti potenziali destinatari delle misure di promozione all'inserimento nel mercato del lavoro, nella logica di promuovere strategie preventive della disoccupazione giovanile e di quella di lunga durata,

Tali disposizioni comportano:

- La totale riconversione dell'apparato procedurale dei Centri per l'Impiego, concepito in passato come sistema fondato su atti amministrativi e provvedimenti formali, volto all'erogazione di servizi agli utenti (lavoratori e imprese), in un'ottica attenta agli obiettivi dell'UE in materia di occupabilità, di pari opportunità e di strategie preventive della disoccupazione;
- La contestuale trasformazione del ruolo dell'Istituzione pubblica da ruolo vincolistico e di controllo a ruolo promozionale, progettuale e di politica attiva del lavoro.

Conseguentemente i Centri per l'Impiego assumeranno il compito di:

- Porre al centro del sistema la "persona priva di occupazione che sia alla ricerca attiva di un lavoro" e promuovere interventi di prevenzione della disoccupazione di lunga durata;
- Semplificare al massimo e razionalizzare le procedure amministrative in capo alle imprese che assumono lavoratori;

- Promuovere e sviluppare interventi di informazione, orientamento e consulenza alla formazione e al lavoro;
- Progettare interventi di inserimento lavorativo, in particolare mirati ai soggetti più deboli;
- Svolgere le attività amministrative con modalità snelle e semplificate, possibilmente informatizzate e coordinate in rete, in modo da non gravare eccessivamente gli uffici di carichi operativi e rendere la circolazione delle informazioni la più rapida ed efficace.

In base alle presenti disposizioni:

- Non è più previsto il rilascio del libretto di lavoro;
- Sono soppresse le liste di collocamento, eccettuate quelle per lo spettacolo (D.P.R. 24 settembre 1963, n. 2053), per la mobilità (Legge 23 luglio 1991, n. 223), gli elenchi provinciali dei soggetti iscritti ai sensi della Legge 12 marzo 1999, n. 68, matricole della gente di mare (legge 23.08.88, n. 400) ;
- È istituito un elenco anagrafico dei dati relativi ai soggetti disoccupati, inoccupati od occupati e in cerca di nuova occupazione;
- Nel predetto elenco confluiscono altresì le liste speciali ancora in vigore, rilevate sulla base dei medesimi criteri di accertamento dello status di disoccupazione introdotto dal d.lgs. n. 297/2002 e sue successive modificazioni;
- L'accesso ai servizi attraverso l'autocertificazione diviene volontario sulla base della immediata disponibilità a svolgere o cercare un'attività lavorativa o ad assoggettarsi a percorsi formativi;
- I nuovi utenti che accedono ai servizi hanno diritto ad un colloquio di orientamento entro il periodo previsto dal d.lgs. 297/2002;
- Il libretto di lavoro viene sostituito da una scheda professionale contenente anche i dati relativi alle esperienze professionali e formative nonché alle disponibilità espresse dal lavoratore;
- Vengono modificate le modalità di comunicazione fra i datori di lavoro i Centri per l'impiego e gli altri soggetti amministrativi (quali INPS e INAIL), attraverso la definizione di un modello unificato per le comunicazioni relative ad assunzione, cessazione o trasformazione del rapporto di lavoro;
- L'elenco anagrafico e la scheda professionale sono gli unici strumenti per la registrazione dei soggetti in stato di disoccupazione o alla ricerca di diversa occupazione;
- Con l'abrogazione dell'art. 15 della legge 56/87, viene meno la necessità di conferma annuale della disoccupazione; per particolari esigenze, le province, con specifico atto amministrativo, possono decidere di confermare detto adempimento, anche solo per talune specifiche categorie di soggetti, dandone comunicazione alla Regione ed alle altre Province.

ANAGRAFE DEI LAVORATORI

– Istituzione elenco anagrafico

L'art. 4, comma 1, del D.P.R. 442/2000 istituisce l'elenco anagrafico dei lavoratori.

Vengono inserite nell'elenco anagrafico tutte le persone alla ricerca di lavoro (disoccupati, inoccupati, occupati alla ricerca di altra occupazione) aventi l'età anagrafica stabilita dalla legge

per essere ammesse al lavoro e che intendano avvalersi nella loro ricerca dei servizi competenti di cui all'art. 1, comma 2, lett. g), del d.lgs. n. 181/2000 come sostituito dall'art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 297/2002.

L'elenco è integrato ed aggiornato dagli uffici con le indicazioni del lavoratore e d'ufficio sulla base delle comunicazioni obbligatorie provenienti da datori di lavoro privati, enti pubblici economici, pubbliche amministrazioni, società di fornitura di lavoro temporaneo e società cooperative come previsto dall'art. 4 bis del d.lgs. n. 181/2000 introdotto dall'art. 6 del d.lgs. n. 297/2002. Nel predetto elenco anagrafico sono inserite anche le comunicazioni provenienti dagli istituti scolastici, di cui al DPR 257/2000.

Nell'elenco anagrafico vanno ricomprese anche le persone appartenenti alle seguenti liste speciali che, per quanto previsto dall'art. 1 bis, commi 3 e 4, introdotto dall'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 297/2002, restano ancora in vigore:

- lista nazionale lavoratori dello spettacolo (art. 1, DPR 24.09.63, n. 2053);
- lista di mobilità (art. 6 legge 23.07.1991, n.223);
- matricole della gente di mare (art. 17, comma 2, legge 23.08.88, n. 400);
- elenco dei soggetti iscritti ai sensi della Legge 12 marzo 1999, n. 68.

Detto inserimento ha intento meramente dichiarativo e non pregiudica eventuali procedure di avviamento al lavoro previste specificamente per queste categorie.

– Attivazione e modalità di gestione dell'elenco anagrafico

Le modalità di gestione e attivazione dell'elenco anagrafico sono, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del DPR 442/2000 e in applicazione del D.M. 30.05.2001, stabiliti come segue:

- I servizi competenti attivano l'elenco anagrafico;
- I dati relativi a ciascun lavoratore sono definiti secondo il modello di “scheda anagrafica” (allegato “A” al D.M. 30.05.2001);
- All'atto dell'inserimento, al lavoratore viene attribuita la qualifica che egli stesso dichiara quale “qualifica principale”, utilizzando la nomenclatura e la codifica di cui all'allegato “C” del citato D.M. 30.05.2001. In caso di inserimento d'ufficio, di disoccupati, la qualifica attribuita è corrispondente a quella ricoperta nell'ultimo rapporto di lavoro. La qualifica così dichiarata non riguarda gli avviamenti a selezione presso la pubblica amministrazione, per i quali la dichiarazione autocertificata verrà sottoposta a verifica preventiva all'avviamento e dovrà essere comprovata dal possesso di formale attestazione rilasciata dalle autorità competenti;
- Sempre all'atto di inserimento si procede alla classificazione dei lavoratori secondo le classi e le specifiche indicate nell'allegato “D” del medesimo D.M. 30.05.2001. L'allegato contiene inoltre le definizioni per identificare in modo omogeneo e uniforme l'appartenenza dei lavoratori ad una determinata classe o sottoclasse;
- Responsabile del trattamento dei dati è il servizio competente nel cui ambito territoriale si trova il domicilio del lavoratore che si presuma corrisponda alla residenza, salvo diversa comunicazione. Detto trattamento comprende : inserimento, aggiornamento, conservazione, sospensione, cancellazione, diffusione, comunicazione, trasferimento e controllo di riservatezza, attendibilità e veridicità delle autocertificazioni;
- La corretta acquisizione del dato riguardante il domicilio del soggetto che si iscrive è determinante ai fini della efficace gestione della posizione anagrafica dello stesso;
- Sono inseriti d'ufficio i lavoratori per i quali il servizio competente riceve una delle seguenti comunicazioni:
 - 1) comunicazioni obbligatorie provenienti da: datori di lavoro privati, Enti Pubblici Economici, Pubbliche Amministrazioni, società di fornitura di lavoro temporaneo,

- società cooperative e soggetti autorizzati e accreditati all'attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro;
- 2) comunicazioni effettuate da Istituti scolastici ai sensi del D.P.R. n. 257/2000;
 - 3) comunicazioni fornite dagli istituti previdenziali e dagli organi ispettivi in materia di lavoro;
 - 4) comunicazioni provenienti dagli uffici che gestiscono le liste speciali elencate in precedenza.
- Nel caso di trasferimento di domicilio, il lavoratore è tenuto a presentarsi al servizio competente per territorio; quest'ultimo richiederà al servizio competente di provenienza il trasferimento dei dati relativi alle schede anagrafica e professionale del lavoratore.

SCHEDA PROFESSIONALE

– Disposizioni generali

Per ciascun lavoratore inserito, con le modalità di cui sopra, nell'anagrafe generale viene redatta a cura dei Servizi competenti, anche in occasione dei colloqui successivi all'atto dell'iscrizione, una scheda professionale nella quale, oltre ai dati contenuti nell'elenco anagrafico, sono trascritte le informazioni relative alle esperienze formative, professionali, attitudinali e le disponibilità del medesimo.

Congiuntamente all'istituzione della scheda anagrafica, pertanto, i servizi competenti istituiscono la scheda professionale del lavoratore, conforme al modello di cui al D.M. 30.05.2001.

– Gestione della scheda professionale

In analogia con quanto stabilito in materia di scheda anagrafica, il trattamento dei dati (inserimento, aggiornamento, conservazione, sospensione, cancellazione, diffusione, comunicazione, trasferimento e controllo di riservatezza, attendibilità e veridicità delle autocertificazioni) è a cura del servizio competente nel cui ambito territoriale si trova il domicilio del lavoratore.

Il servizio competente acquisisce le informazioni da inserire nella scheda professionale individuale del lavoratore attraverso:

- 1) recupero delle informazioni disponibili contenute nei propri archivi informativi;
- 2) dichiarazioni fornite dal lavoratore all'atto della presentazione e del colloquio di orientamento;
- 3) comunicazioni provenienti da soggetti terzi così come elencate nel paragrafo "Attivazione e modalità di gestione dell'elenco anagrafico" (del presente allegato A);
- 4) ogni altra certificazione che attesti le esperienze formative e professionali del lavoratore.

Nella compilazione delle informazioni relative alla professionalità del lavoratore, i servizi competenti devono utilizzare il sistema di codifica e la nomenclatura delle qualifiche professionali definiti dall'allegato "C" del DM 30.05.2001, ex art. 5, comma 1, del DPR 442/2000.

Il servizio territorialmente competente, su richiesta del lavoratore, è tenuto a rilasciare copia della scheda professionale. In caso di variazione di domicilio il servizio competente è tenuto a richiedere il trasferimento della scheda professionale attraverso la procedura prevista al punto "Attivazione e modalità di gestione dell'elenco anagrafico" del presente allegato A).

Il recupero dei dati, sia per l'elenco anagrafico che per la scheda professionale, viene effettuato con procedure automatizzate secondo le indicazioni tecniche e procedurali definite dalla Regione Lazio nell'ambito del Sistema Informativo Lavoro (SIL) regionale, in accordo con le amministrazioni provinciali.

STATO DI DISOCCUPAZIONE

- Definizione dello stato di disoccupazione

Lo stato di disoccupazione è sussistente in capo al soggetto quando ricorrono le seguenti condizioni:

- 1) essere privo di lavoro o di attività lavorativa subordinata o autonoma che consenta un reddito, su base annua, non superiore al reddito minimo personale, escluso da imposizione fiscale;
- 2) essere immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca attiva del lavoro con i servizi competenti, come dichiarato e specificato nella Scheda professionale (allegata al D.M. 30 maggio 2001);
- 3) essere disposto a elaborare un Piano individuale di ricerca del lavoro di concerto con i servizi pubblici competenti (CPI e COL/CILO), concordando le modalità di tale ricerca attiva con i suddetti servizi (vedi allegato con le caratteristiche del Piano).

La seconda condizione si realizza con la disponibilità ad accettare una proposta di lavoro avente i requisiti minimi di cui all'art. 4, comma 1, lett. c) del d.lgs. n. 181/2000 così come sostituito dall'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 297/2002, mediante la presentazione ai servizi competenti e la contestuale dichiarazione attestante l'eventuale attività precedentemente svolta e l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa.

La terza condizione è verificata dall'aver dichiarato la propria disponibilità a concordare modalità di ricerca attiva di lavoro con i servizi competenti attraverso il colloquio di orientamento.

- Verifica e accertamento dello stato di disoccupazione

L'accertamento e la verifica dello stato di disoccupazione previsti dall'art. 2, comma 3 del d.lgs. n. 181/2000, come sostituito dall'art. 3, comma 3 del d.lgs. n. 297/2002 e la verifica della effettiva permanenza dello stato di disoccupazione prevista dall'art. 2, comma 4 del d.lgs. n. 181/2000, come sostituito dall'art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 297/2002, saranno effettuati dai servizi competenti tramite indagini, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai lavoratori, richiedendo anche l'intervento del servizio ispettivo delle Direzioni Provinciali del Lavoro.

I servizi competenti sono tenuti a verificare l'effettiva permanenza della condizione di disoccupazione attraverso:

- a) il controllo delle comunicazioni provenienti dai datori di lavoro privati, enti pubblici economici, pubbliche amministrazioni, imprese cooperative e imprese fornitrici di lavoro temporaneo;
- b) la richiesta di altre informazioni fornite dagli organi di vigilanza (INPS, INAIL, Servizi ispettivi ecc.);
- c) l'accertamento del rispetto delle modalità e misure concordate con il disoccupato.

- Conservazione dello stato di disoccupazione in costanza di attività lavorativa

Ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 181/2000 modificato dall'art. 5, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 297/2002, lo stato di disoccupazione si conserva a seguito di svolgimento di attività lavorativa che assicura un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione. Per determinare tale reddito si fa riferimento all'imponibile escluso da imposizione, fissato in euro 7.500,00 annui per rapporti di lavoro dipendente e assimilati in euro 4.500 annui per rapporti di lavoro autonomo. Tale reddito annuale è soggetto a revisione in base alle disposizioni fiscali stabilite a livello nazionale.

Inoltre, tale soglia non si applica ai soggetti di cui all'articolo 8, commi 2 e 3, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, come disposto dall'art. 5 del D. Lgs. n. 297/2002.

Il reddito da ASU non è cumulabile con quello ottenuto da altri lavori, nel calcolo del reddito complessivo.

Per reddito annuale si intende quello comunque autocertificabile dall'interessato ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, riferito all'anno solare in corso (1 gennaio – 31 dicembre; accordo Conferenza Unificata, seduta del 10/12/2003, art. 1 punto 3).

- Perdita dello stato di disoccupazione

La perdita dello stato di disoccupazione è disposta dai servizi competenti con atto motivato quando si verifichi una delle seguenti condizioni:

- a) mancata presentazione al colloquio di orientamento di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 181/2000 con termine fissato da ogni singola Amministrazione Provinciale;
- b) mancata presentazione, senza giustificato motivo, ai successivi colloqui eventualmente disposti dai servizi competenti;
- c) rifiuto, senza giustificato motivo, di una congrua offerta di lavoro avente i seguenti requisiti:
 - 1) rapporto di lavoro a tempo pieno, indeterminato o determinato, o di lavoro temporaneo, con durata del contratto a termine o della missione, superiore a 4 mesi se si tratta di giovani lavoratori, superiore ad 8 mesi se adulti;
 - 2) sede di lavoro comunque raggiungibile in un tempo massimo di 60 minuti con i mezzi pubblici o sede di lavoro ubicata nel raggio di 50 km;
 - 3) proposta professionalmente congrua, in quanto coerente a qualifica, mansioni, competenze ed obiettivi coerenti con quelli espressi dal lavoratore nel colloquio di orientamento;
 - 4) in particolare per i disoccupati l'offerta di lavoro deve essere anche retributivamente congrua, cioè deve prevedere un trattamento economico onnicomprensivo, al lordo delle ritenute fiscali, non inferiore del 10% rispetto a quello percepito immediatamente prima dell'acquisizione dello stato di disoccupazione; trascorsi sei mesi dall'inizio dello stato di disoccupazione, la soglia del 10% di cui sopra viene elevata al 15%.

Spetta al servizio competente valutare la sussistenza dei giustificati motivi che consentono di non adottare il provvedimento della perdita dello stato di disoccupazione.

Nel caso di mancata presentazione al colloquio, il soggetto interessato ha 15 gg. di tempo per giustificare l'assenza, salvo impedimento dovuto a causa di salute, opportunamente certificato.

Il rapporto di lavoro che si risolve durante il periodo di prova non comporta la perdita dello stato di disoccupazione e consente la conservazione dell'anzianità precedentemente maturata. Il recesso anticipato dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato permette il recupero dello status di disoccupato nel caso di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo e solo a condizione che il reddito annuo percepito sia inferiore al reddito non soggetto ad imposizione

fiscale, pertanto il recupero dello stato di disoccupazione non si applica ai lavoratori dimissionari, salvo le dimissioni per giusta causa. Il recupero dell'anzianità precedentemente maturata deve essere richiesto dall'interessato entro 60 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.

Per i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità si applicano le disposizioni contenute negli artt. 8 e 9 della legge 223/1991 e nell'art. 22, comma 7, del d.lgs. n. 151/2001.

Ai lavoratori disabili previsti dall'art. 8, comma 1, della legge 68/1999 si applicano le disposizioni di cui all'art. 10, comma 6 della legge medesima.

- Sospensione dello stato di disoccupazione

Previo verifica dei presupposti della conservazione dello stato di disoccupazione, l'accettazione di una offerta di lavoro comporta la sospensione dello stato di disoccupazione nei casi previsti dall'art. 4, comma 1, lett. d) del d.lgs. n. 181/2000, introdotto dall'art. 5 del d.lgs. n. 297/2002, ivi comprese le prestazioni di lavoro parasubordinato e occasionale. Il riferimento temporale è relativo alla effettiva durata del rapporto di lavoro comprese eventuali proroghe (v. tipologie esemplificative a fine paragrafo).

La sospensione è disposta dai servizi competenti anche per effetto delle comunicazioni di cui all'art. 4 bis del d.lgs. n. 181/2000, introdotto dall'art. 6 del d.lgs. n. 297/2002, sempre previa verifica dei presupposti per la conservazione dello stato di disoccupazione.

I servizi competenti non procederanno alla sospensione qualora l'offerta di lavoro si configuri come attività non costituente rapporto lavorativo (tirocini di formazione e orientamento, piani di inserimento professionale, cantieri scuola etc.).

Gli effetti della sospensione riguardano:

- a) la non sussistenza dello stato di disoccupazione per l'intera durata del rapporto di lavoro, per cui il soggetto per il medesimo periodo si considera a tutti gli effetti occupato;
- b) interruzione del conteggio della anzianità di iscrizione maturata come soggetto disoccupato.

Tipologie esemplificative per lavoratori dipendenti o assimilati

Reddito	Periodo lavorativo	Status di disoccupazione
Inferiore € 7500	(Senza limiti)	Mantenimento
Superiore € 7500	Inferiore 8 mesi per adulti e 4 mesi per i giovani	Sospensione
Superiore € 7500	Superiore 8 mesi per adulti e 4 mesi per i giovani	Perdita

- Certificazione dello stato di disoccupazione

Ai sensi dell'art. 2, comma 5, del d.lgs. n. 181/2000, come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 297/2002, nei rapporti con la P.A. e con i concessionari e i gestori di pubblici servizi, lo stato di disoccupazione è comprovato con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato. In tali casi si applica il D.P.R. 445/2000.

- Durata dello stato di disoccupazione

Lo stato di disoccupazione così come definito nel paragrafo “Definizione dello stato di disoccupazione” del presente allegato A) decorre dal momento in cui il lavoratore si presenta ai servizi competenti ed effettua la dichiarazione di cui all’art. 2, comma 1 del d.lgs. n. 181/2000, come modificato dall’art. 3, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 297/2002; la persistenza e la durata dello stato di disoccupazione è condizionata dal rispetto e dalle modalità concordate con i Servizi competenti.

ASSUNZIONE DEI LAVORATORI

- Disposizioni generali

E’ fissato il termine di 5 giorni per comunicare al Centro per l’Impiego competente – da parte dei datori di lavoro privati ed enti pubblici economici, fino all’emanazione del Decreto Interministeriale di cui al D. Lgs.297/2002 e successive modificazioni e integrazioni – l’avvenuta instaurazione o cessazione dei rapporti di lavoro, ivi compresi quelli previsti e disciplinati dal D. Lgs. 276/03.

Resta, comunque, stabilito che:

- i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici, all’atto dell’assunzione, sono tenuti a consegnare ai lavoratori una dichiarazione sottoscritta, contenente i dati di registrazione effettuata nel libro matricola, nonché la comunicazione di cui al decreto legislativo n. 152/1997;
- per l’instaurazione del rapporto di lavoro subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, anche di socio lavoratore di cooperativa, i datori di lavoro privati, gli Enti pubblici economici e le pubbliche amministrazioni sono tenuti a dare comunicazione contestuale, a partire dall’entrata in vigore del decreto interministeriale previsto dal d. lgs. n. 297/02, art. 6 e successive modificazioni, al servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro, dei dati anagrafici del lavoratore, della data di assunzione, della data di cessazione(qualora il rapporto non sia a tempo indeterminato), della tipologia contrattuale, della qualifica professionale e del trattamento economico e normativo. Le comunicazioni possono essere effettuate ai sensi del D.P.R. 445/2000. La medesima procedura si applica ai tirocini di formazione e orientamento e ad ogni altro tipo di esperienza lavorativa ad essi assimilata. Nel caso in cui l’instaurazione del rapporto avvenga di giorno festivo, nelle ore serali o notturne, ovvero in caso di emergenza, la comunicazione deve essere effettuata entro il primo giorno utile successivo.
- Sulla base del D.P.R. 442/2000 non è richiesto che i lavoratori oggetto della comunicazione siano inseriti preventivamente nell’elenco anagrafico, in quanto tale inserimento può avvenire d’ufficio proprio a seguito della comunicazione.
- I datori di lavoro privati, gli enti pubblici economici, le società cooperative e le pubbliche amministrazioni sono tenuti (anche in caso di trasformazione da rapporto di tirocinio o di altra esperienza professionale a rapporto di lavoro subordinato) a comunicare entro 5 giorni al CPI territorialmente competente per sede di lavoro, le seguenti variazioni di rapporto di lavoro:

- a) Proroga del termine inizialmente fissato;
 - b) Trasformazione del rapporto da tempo determinato ad indeterminato;
 - c) Trasformazione da tempo parziale a tempo pieno o viceversa;
 - d) Trasformazione da contratto di apprendistato a contratto a tempo indeterminato;
 - e) Trasformazione da contratto di lavoro previsto dalla legge 14 febbraio 2003 n. 30 a contratto a tempo indeterminato e per le P.A. da contratto di formazione - lavoro a contratto a tempo indeterminato;
- Entro i 5 giorni i datori di lavoro sono altresì tenuti a comunicare al CPI territorialmente competente, la cessazione del rapporto di lavoro, solo se trattasi di rapporto a tempo indeterminato ovvero qualora la cessazione sia avvenuta in data diversa da quella comunicata all'atto dell'assunzione (d.lgs. n. 368/2001);
 - Le società di fornitura di lavoro temporaneo e gli Enti, di cui alla legge n. 30/2003 e di cui al d.lgs. 276/2003, assolvono agli obblighi di comunicazione, concernenti l'utilizzazione di prestazioni di lavoro temporaneo, mediante l'invio dei modelli in uso, entro il giorno 20 del mese successivo alla data di assunzione;
 - I datori di lavoro possono adempiere agli obblighi di comunicazione per il tramite dei soggetti abilitati all'esercizio della professione di consulente del lavoro (art. 1, legge 12/79) ovvero dell'associazione sindacale imprenditoriale alla quale aderiscono o conferiscono mandato. Nel settore agricolo la facoltà è estesa ai soggetti abilitati alla gestione e all'amministrazione del personale;
 - L'accertamento da parte dei S.P.I. dell'inottemperanza agli obblighi di comunicazione sopra elencati comporterà l'immediata segnalazione delle aziende inadempienti al servizio ispettivo delle D. P. L. .

PREVENZIONE DELLA DISOCCUPAZIONE DI LUNGA DURATA

Sulla base degli indirizzi generali contenuti nell'art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 181/2000, così come sostituito dall'art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 297/2002, e sulla base degli atti di programmazione regionale e provinciale, i servizi competenti adotteranno programmi mirati al fine di intervenire prioritariamente a favore dei soggetti più esposti al rischio di disoccupazione di lunga durata attraverso azioni di prevenzione e contrasto della stessa.

Si considerano "lavoratori svantaggiati" le persone appartenenti ad una categoria che abbia difficoltà ad entrare, senza assistenza, nel mercato del lavoro, vale a dire qualsiasi persona che soddisfi almeno uno dei criteri seguenti:

1. qualsiasi giovane che abbia meno di 25 anni o che abbia completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e che non abbia ancora ottenuto il primo impiego retribuito regolarmente;
2. qualsiasi lavoratore migrante che si sposti o si sia spostato all'interno della Comunità o divenga residente nella Comunità per assumervi un lavoro;
3. qualsiasi persona appartenente ad una minoranza etnica di uno Stato membro che debba migliorare le sue conoscenze linguistiche, la sua formazione professionale o la sua esperienza lavorativa per incrementare le possibilità di ottenere un'occupazione stabile;

4. qualsiasi persona che desideri intraprendere o riprendere un'attività lavorativa e che non abbia lavorato, né seguito corsi di formazione, per almeno due anni, in particolare qualsiasi persona che abbia lasciato il lavoro per la difficoltà di conciliare vita lavorativa e vita familiare;
5. qualsiasi persona adulta che viva sola con uno o più figli a carico;
6. qualsiasi persona priva di un titolo di studio di livello secondario superiore o equivalente, priva di un posto di lavoro o in procinto di perderlo;
7. qualsiasi persona di più di 50 anni priva di un posto di lavoro o in procinto di perderlo;
8. qualsiasi disoccupato di lungo periodo, ossia una persona senza lavoro per 12 dei 16 mesi precedenti, o per 6 degli 8 mesi precedenti nel caso di persone di meno di 25 anni;
9. qualsiasi persona riconosciuta come affetta, al momento o in passato, da una dipendenza ai sensi della legislazione nazionale;
10. qualsiasi persona che non abbia ottenuto il primo impiego retribuito regolarmente da quando è stata sottoposta a una pena detentiva o a un'altra sanzione penale;
11. qualsiasi donna di un'area geografica al livello NUTS II nella quale il tasso medio di disoccupazione superi il 100 % della media comunitaria da almeno due anni civili e nella quale la disoccupazione femminile abbia superato il 150 % del tasso di disoccupazione maschile dell'area considerata per almeno due dei tre anni civili precedenti

(Regolamento CE n. 2204/2002 della Commissione del 12 dicembre 2002 dell'articolo 2, lettera f); nonché ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381.

Le azioni mirate dovranno comunque garantire almeno 2 interventi:

- Un colloquio di orientamento, possibilmente entro 3 mesi;
- Una proposta di adesione ad iniziative di inserimento lavorativo o di formazione/riqualificazione od altra misura che favorisca l'integrazione professionale del disoccupato, entro 4 mesi se adolescente, giovane o donna in reinserimento, ovvero 6 mesi se disoccupato adulto.

Il colloquio di orientamento sarà prevalentemente finalizzato alla verifica dell'effettiva condizione del soggetto sul mercato del lavoro e ad un'adeguata informazione sul significato e gli effetti della nuova disciplina in tema di promozione all'inserimento lavorativo.

Il colloquio di inserimento accerta le effettive disponibilità e risorse del lavoratore in relazione alle opportunità offerte dal mercato del lavoro; valuta anche le possibilità di avvalersi dei servizi competenti per la ricerca attiva del lavoro. Nel colloquio si indicano, altresì, modi e tempi di rappresentazione e si danno informazioni in ordine agli eventi che comportano la perdita dello stato di disoccupazione.

Al termine del colloquio il lavoratore e l'operatore del servizio definiscono le modalità, concordate per l'accesso ai servizi e la fruizione dei sostegni, nel Piano individuale di ricerca del lavoro.

- Caratteristiche dei colloqui

Tutti i colloqui devono obbligatoriamente essere improntati alle seguenti regole comportamentali:

- a) rispetto della persona;
- b) accoglienza adeguata;
- c) correttezza e completezza dell'informazione fornita;
- d) esatta indicazione dei servizi e delle strutture competenti a risolvere le svariate problematiche dell'utente lavoratore;
- e) instaurazione di un rapporto di fiducia;

- f) manifestazione di attenzione, partecipazione e disponibilità all'ascolto;
- g) capacità a suscitare autoanalisi e autovalutazione;
- h) massima trasparenza e facilità di accesso ai dati non soggetti a vincolo di riservatezza;
- i) preparazione e professionalità adeguate alle varie esigenze e situazioni.
- j) Ambienti adeguati alle esigenze di riservatezza e rispetto della persona, nonché sufficientemente confortevoli.

- Ricorsi

Avverso i provvedimenti assunti dalle amministrazioni provinciali o dai centri per l'impiego in merito alle attività previste dal presente documento è ammesso ricorso secondo quanto previsto dai regolamenti delle amministrazioni competenti.

AVVIAMENTI A SELEZIONE PRESSO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Le Pubbliche Amministrazioni – intese ai sensi dell'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001 – escluse le amministrazioni centrali dello Stato e gli uffici centrali degli EE. PP., effettuano le assunzioni per le qualifiche ed i profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, fatti salvi gli eventuali, ulteriori requisiti per specifiche professionalità mediante selezione dei soggetti inseriti nell'elenco anagrafico di cui all'art. 4 del D.P.R. n. 442/2000, che abbiano la professionalità eventualmente richiesta ed i requisiti per l'accesso al pubblico impiego.

Allo scopo di uniformare sul territorio regionale i criteri e le modalità di valutazione degli elementi che concorrono alla formazione delle graduatorie sui presenti formulate per l'effettuazione degli avviamenti a selezione presso le PP. AA. ai sensi dell'art. 16 della legge n. 56/87, si determina quanto segue.

Le pubbliche amministrazioni interessate possono rivolgere specifica richiesta di avviamento al Servizio competente, responsabile per territorio ove è dislocata la sede di lavoro relativa alle previste assunzioni, secondo le prescrizioni d. lgs n. 165/2001 e successive modificazioni. Per "sede di lavoro" si intende quella definita dall'art. 2, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 442/2000.

In tale richiesta l'amministrazione procedente indica la qualifica professionale prevista e tutte quelle eventualmente equipollenti, ricorrendo alle denominazioni di cui al D. M. 30.05.01, ed il numero di assunzioni che intende effettuare.

Contestualmente alla richiesta, le PP. AA. Interessate comunicano al responsabile del servizio competente; la natura delle assunzioni a tempo determinato od indeterminato.

Le modalità di valutazione degli elementi che concorrono alla formazione delle graduatorie di cui trattasi tengono prioritariamente conto dei seguenti criteri:

- a) situazione economica;
- b) carico familiare;
- c) età anagrafica.

- Valutazione dei criteri individuati

Ad ogni lavoratore che partecipa all'avviamento a selezione viene attribuito un punteggio base pari a 100.

- a) Situazione economica

La situazione economica è calcolata con riferimento al dato ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) previsto con d. lgs. 31/3/1998, n. 109 (definizione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate). L'ISEE è un indicatore che presenta in modo sintetico la situazione economica di un nucleo familiare, in quanto viene calcolato a partire da una serie di elementi, quali:

- reddito del nucleo familiare;
- patrimonio posseduto (case terreni ecc.);
- composizione della famiglia (carico familiare);
- eventuali situazioni di difficoltà di difficoltà o di disagio (presenza di persone con disabilità).

È onere del lavoratore presentarsi al Centro per l'impiego con il dato ISEE, che va previamente richiesto all'INPS, ai Comuni, ai centri di assistenza fiscale (CAF) o ad altre strutture abilitate, oppure autocertificabile ai sensi del d. lgs. n. 445/2000.

Al punteggio iniziale di 100 punti va sottratto un punto per ogni 1000 euro, dato ISEE, fino a 25 punti massimo. Il dato ISEE oltre le migliaia va arrotondato per difetto fino a 500 euro compresi, oltre i 500 euro per eccesso (un dato ISEE pari a 13.700 euro corrisponde quindi a 14 punti di penalizzazione).

Il lavoratore che si presenterà al Centro per l'impiego senza il dato ISEE verrà collocato agli ultimi posti della graduatoria.

b) Carico familiare

Per carico familiare si intende quello rilevato dallo stato di famiglia, anche tramite autocertificazione e determinato secondo le modalità previste per la corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare (punto A, lettera a, della tabella allegata al D.P.R. n. 246/1997).

Le persone da considerare a carico sono:

- a) coniuge o convivente more uxorio con status di disoccupato;
- b) figli minorenni a carico ovvero maggiorenni, senza limiti di età se invalidi con percentuale superiore al 66%;
- c) figli maggiorenni fino al compimento del 26° anno di età, se con status di disoccupato;
- d) fratelli o sorelle minorenni a carico ovvero maggiorenni senza limiti di età se invalidi con percentuale superiore al 66%;
- e) genitori o ascendenti ultrasessantacinquenni a carico ovvero anche di età inferiore se invalidi con percentuale superiore al 66%.

Il punteggio del lavoratore ovvero della lavoratrice che si trovi nella condizione di cui ai punti precedenti è aumentato di 10 punti per ogni persona.

Il punteggio del lavoratore ovvero della lavoratrice appartenente ad una famiglia monoparentale è aumentato di un numero doppio di punti.

Nel caso di assunzione che determini la perdita dello *status* di disoccupato, di uno dei due coniugi o conviventi, il punteggio viene rideterminato senza tener conto dei carichi familiari.

c) Età anagrafica

A partire dalla data di pubblicazione del bando al disoccupato viene attribuito un ulteriore punteggio sulla base dell'età anagrafica:

- ✓ 2 punti se ha compiuto 40 anni;
- ✓ 4 punti se ha compiuto 45 anni;
- ✓ 6 punti se ha compiuto 50 anni.

Agli avviamenti a selezione aderiscono i lavoratori interessati, e gli uffici pubblici competenti procedono, di volta in volta, alla formazione delle graduatorie cosiddette "graduatorie sui presenti".

- Punteggio totale

Il punteggio totale si calcola aggiungendo o sottraendo alla base 100, i punti relativi alla situazione economica, al carico familiare e all'età anagrafica.

Il lavoratore con punteggio maggiore precede in graduatoria il lavoratore con punteggio minore. e, in caso di parità prevale la persona più giovane ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 16 giugno 1998, n.191 (Modifiche ed integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59 e 15 maggio 1997, n. 127).

I LAVORATORI PROVENIENTI DA PAESI ESTERNI ALLA COMUNITÀ EUROPEA

Il D. Lgs. n. 286/1998, come recentemente modificato dalla Legge 30 luglio 2002, n. 189, individua una nuova modalità di instaurazione di rapporto di lavoro subordinato con lavoratore straniero residente all'estero, incardinato sul c.d. "contratto di soggiorno". D'altra parte, ai sensi dell'art. 22, comma 11, D.Lgs. n. 286/1998, "il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore a sei mesi".

Il diritto in oggetto, secondo la vigente disciplina, decade nel momento in cui scada il permesso di soggiorno e comunque siano trascorsi sei mesi dalla data in cui lo straniero privo di occupazione renda la dichiarazione di disponibilità, ai sensi dell'art. 3, comma 1, D.Lgs. n. 181/2000. I Centri per l'Impiego accettano la ricevuta della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno, al fine di consentire la conservazione dell'inserimento nell'elenco anagrafico nonché dello stato di disoccupazione.

Ai sensi dell'art. 14, comma 4, D.P.R. n.394/99, "il permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione consente, per il periodo di validità dello stesso, l'esercizio di attività lavorative subordinate per un tempo non superiore a 20 ore settimanali, anche cumulabili per cinquantadue settimane, fermo restando il limite annuale di 1.040 ore". Ai fini della verifica dell'avvenuto assolvimento dell'obbligo scolastico, rilevante per l'acquisizione della capacità di lavoro, la persona straniera deve produrre la "dichiarazione di corrispondenza" del titolo di studio acquisito nel Paese d'origine, per il cui rilascio è necessaria presentazione, da parte del cittadino proveniente da questo Paese, la c.d. "dichiarazione di valore", richiedibile presso gli uffici consolari italiani nel Paese stesso. Stante però la difficoltà di ottemperare a questo adempimento, si ritiene parificata alla presentazione della "dichiarazione di corrispondenza" del titolo, la "traduzione giurata del titolo di studio" purché da tale titolo si desuma la frequenza scolastica in base alla normativa vigente. Ciò a maggiore ragione vale, data la sostanziale impossibilità di ottemperare all'adempimento, per i rifugiati.

Allegato: standard minimi per la definizione del Piano individuale di ricerca di lavoro

Il piano impegna il servizio è l'utente a perseguire quello che nello stesso viene previsto. A questo scopo viene redatto in duplice copia, firmato dall'operatore e dell'utente e conservato nella base dati del SIL provinciale.

Il modello che definisce il Piano deve contenere almeno le seguenti specifiche:

- Anagrafica dell'utente (nome e cognome, codice fiscale, indirizzo, telefono, età;
- Data in cui è stata resa la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro;
- Condizioni particolari del lavoratore (licenziato, in mobilità, donna in reinserimento,....
- Disponibilità o indisponibilità a particolari tipologie e/o condizioni di lavoro, aspettative in termini di retribuzione
- Data del primo colloquio e di eventuali altri colloqui di orientamento:
- Misure concordate per migliorare l'occupabilità (formazione, tirocini, autoimpiego, ecc.)
- Misure concordate per la ricerca attiva del lavoro (invio curricula presso agenzie private, partecipazione a avviamenti a selezione presso la P.A., risposta ad offerte di preselezione, ecc..)
- Invio ad altri servizi interni o esterni al Servizio che ha redatto il piano.